# X COMMISSIONE PERMANENTE

# (Attività produttive, commercio e turismo)

#### SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	70
Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. Testo unificato C. 60 Realacci e abbinate (Parere alla VIII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)	70
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)	77
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	80
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale e il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali. Atto n. 213 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	72
ALLEGATO 3 (Proposta di parere del relatore)	83
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76
COMITATO RISTRETTO:	
Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali e C. 2680 Jannone – Rel. Raisi	76

## SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 30 giugno 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

#### La seduta comincia alle 13.35.

#### Sull'ordine dei lavori.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, propone un'inversione all'ordine del giorno nel senso di iniziare l'esame in sede consultiva del testo unificato C. 60, procedendo quindi con l'esame dell'atto del Governo n. 213.

La Commissione concorda.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia.

Testo unificato C. 60 Realacci e abbinate.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 giugno 2010.

Catia POLIDORI (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni (vedi allegato 1).

Margherita Angela MASTROMAURO (PD), nel condividere l'impostazione gene-

rale della proposta di parere del relatore ed apprezzandone quindi lo sforzo di sintesi, sottopone alla sua attenzione l'opportunità di espungere dal testo dell'articolo 5, relativo ai requisiti di onorabilità, l'emissione di assegni a vuoto. In subordine propone che la previsione di tale requisito sia modificato prevedendo almeno la reiterazione di tale comportamento illecito.

Catia POLIDORI (PdL), relatore, ritiene che in alcuni casi si tratti di un comportamento reiterato che danneggia l'operato delle imprese del settore. Considera condivisibile pertanto la proposta del collega Mastromauro volta a restringere la rilevanza di tale comportamenti solo in presenza di una reiterazione del comportamento.

Enzo RAISI (PdL), ritiene che si tratti di reati gravi, che possono integrare anche la fattispecie della truffa, che in determinate circostanze impattano molto negativamente sull'economia reale. Considera quindi opportuno mantenere l'assenza di tali comportamenti illeciti tra i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 5 del testo in esame.

Alberto TORAZZI (LNP), pur condividendo le considerazione svolte dal collega Raisi giudica opportuna prevedere fra le osservazioni del parere almeno la reiterazione del comportamento.

Gabriele CIMADORO (IdV), nel preannunciare un orientamento favorevole del suo gruppo sul testo in esame sottopone alla valutazione del relatore l'opportunità di inserire ulteriori osservazioni. In particolare, con riferimento all'articolo 7, prevedere che non solo il responsabile tecnico, ma anche l'imprenditore debba avere un curriculum di formazione adeguato e quindi essere in possesso dei medesimi requisiti formativi. Con riferimento all'articolo 2 prevedere che prima del rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di costruttore edile, il soggetto interessato debba stipulare una polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni. Infine, come ha sottolineato anche la Commissione Giustizia nel parere di competenza, individuare le sanzioni amministrative di cui agli articoli 14, comma 2 e 15, comma 1, eliminando il collegamento tra la sanzione pecuniaria ed il valore economico dei lavori realizzati, prevedendo eventualmente un nesso tra sanzione prevista e gravità della violazione commessa.

Lido SCARPETTI (PD), nel ritenere necessaria una riflessione di carattere generale al fine di evitare interventi legislativi in palese contraddizione fra loro, come ad esempio il testo in esame e l'annunciata costituzionale dell'articolo riforma della Costituzione sulla libertà di iniziativa economica, giudica opportuno che si possa prevedere una disciplina differenziata a seconda della complessità dell'attività imprenditoriale esercitata soprattutto per quanto riguarda i titoli richiesti per l'accesso alla professione. Nell'apprezzare quindi lo sforzo di sintesi compiuto dal relatore che emerge dal tenore della proposta di parere formulata, ritiene che nel provvedimento in esame permangano comunque notevoli elementi di criticità.

Paolo FADDA (PD), nel sottolineare come il provvedimento in titolo si inserisca in una congiuntura economica sfavorevole soprattutto per il settore dell'edilizia che richiederebbe interventi di rilancio, non condivide la previsione, fra i requisiti di onorabilità, della mancata emissione di assegni a vuoto, che comporta in ogni caso un'assunzione di responsabilità penale, mentre non si prevedono misure volte a sanzionare altri tipi di comportamenti, come ad esempio il non adempiere agli obblighi nei confronti dei fornitori, che certamente determinano danni assai più dirompenti per il tessuto produttivo del settore.

Enzo RAISI (PdL) comprende le perplessità espresse dai colleghi dell'opposizione ma considera comunque opportuno mantenere tra i requisiti richiesti di onorabilità la mancata emissione di assegni a vuoto che, a suo parere, rappresenta un fatto illecito grave da perseguire. Si dichiara comunque disponibile a trovare una soluzione che sia largamente condivisa.

Andrea LULLI (PD), ritiene che il testo in esame preveda una serie di requisiti eccessivi che di fatto limitano enormemente l'accesso a tale professione; il requisito dell'onorabilità costituito dal non avere pendenze penali relative all'emissione di assegni a vuoto è volto ad impedire l'accesso allo svolgimento di una professione, e ciò sembra francamente eccessivo. Giudica contradditoria l'impostazione della proposta rispetto alla politica di liberalizzazione dell'attività imprenditoriale ripetutamente annunciata dal Governo. Apprezza quindi il lavoro compiuto dal relatore che è certamente finalizzato a migliorare il testo in esame ma considera eccessivamente rigida la disciplina prevista per l'accesso alla professione di costruttore edile. Condivide la necessità di procedere tempestivamente ad una riqualificazione delle imprese operanti in questo importante settore dell'economia ma ritiene che ciò non possa essere ottenuto soltanto ponendo ostacoli all'ingresso nell'attività lavorativa; preannuncia quindi il voto di astensione del suo gruppo sul provvedimento in titolo.

Alberto TORAZZI (LNP), rispetto alla proposta di integrazione del parere della collega Mastromauro propone che la mancata emissione di assegni a vuoto sia prevista per un periodo di almeno di due anni.

Salvatore RUGGERI (UdC), esprime notevoli perplessità circa il sistema di requisiti di accesso alla professione e sottolinea la necessità di valutare anche l'ipotesi che le medesime aziende, cui si chiede il possesso dei citati requisiti, possono essere anche creditori nei confronti dello Stato.

Marco MAGGIONI (LNP) condivide la proposta formulata dal collega Torazzi ritenendo che tale verifica sia facilmente operabile attraverso gli strumenti informatici utilizzati nel sistema bancario.

Catia POLIDORI (PdL) ringrazia tutti i colleghi per il prezioso contributo al dibattito ritiene infine di poter accedere alla richiesta da più parti formulata. Propone quindi una integrazione della proposta di parere formulata con una ulteriore osservazione volta a sopprimere all'articolo 5 comma 1, lettera b), concernente i requisiti di onorabilità, la mancata emissione di assegni a vuoto. Non ritiene al contrario di accogliere le osservazioni proposte dal collega Cimadoro che a suo parere introdurrebbero un ulteriore appesantimento della disciplina prevista invece di andare una maggiore semplificazione. In particolare precisa che le osservazioni relative alle sanzioni sono in realtà di competenza della Commissione Giustizia, che le ha correttamente inserite nel proprio parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore come da ultimo riformulata (vedi allegato 2).

## La seduta termina alle 14.15

### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 30 giugno 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Stefano Saglia.

#### La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale e il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali.

Atto n. 213.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 giugno 2010.

Manuela DAL LAGO, presidente, avverte che la V Commissione Bilancio non ha ancora deliberato i rilievi sul provvedimento in titolo. La conclusione dell'esame sarà pertanto rinviata alla prossima settimana.

Enzo RAISI (PdL), relatore, illustra la proposta parere sul provvedimento in titolo (vedi allegato 3).

Ludovico VICO (PD) sottolinea preliminarmente una questione che riguarda il lavoro delle Commissioni e, più in generale, il ruolo del Parlamento. Si tratta, a suo avviso, di una tematica non secondaria, in quanto riguarda l'attendibilità delle informazioni rese dai soggetti convocati in sede di audizione parlamentare. Si riferisce alle audizioni relative al provvedimento in oggetto e, in particolare, all'audizione dell'amministratore delegato dell'ENI, dottor Paolo Scaroni, svoltasi il 15 giugno scorso. Come noto, l'Eni Spa è una società la cui partecipazione pubblica è del 39 per cento (in capo alla Ministero del Tesoro e Cassa Depositi e Prestiti) ed il Consiglio di amministrazione è costituito a maggioranza da componenti nominati dal Governo in carica e dal Ministero dell'economia.

Con riferimento alla diapositiva n. 9 della documentazione consegnata alla Commissione, evidenzia che si accredita all'ENI una quota di mercato vendite gas 2009 del 39 per cento, cui aggiungere un 10 per cento venduto ai grossisti. Sottolinea che probabilmente ENI ha escluso da tali volumi le vendite al mercato controllato indirettamente attraverso altri contratti di lungo termine: vendite innovative, contratti del gas libico e contratto Promgas, che porterebbero la quota di mercato Eni a livelli certamente superiori. A sostegno di questa osservazione, ricorda quanto testualmente scritto nella delibera PAS 3/10 (p. 21) dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas: « Sotto il profilo della concorrenzialità, il mercato del gas presenta ancora oggi livelli di per sé bassi e di certo molto inferiori rispetto a quelli propri del settore elettrico. Basti rilevare che, a quasi dieci anni dall'apertura dei mercati, Eni rappresenta ancora circa il 70 per cento delle disponibilità nazionali (importazioni nette più produzione nazionale), includendo le cessioni alla frontiera (le cosiddette vendite innovative) ». Osserva altresì che la parzialità del dato comunicato dall'ENI si evidenzia anche dalla diapositiva n. 12 della medesima documentazione consegnata alla Commissione. In base ai dati forniti dall'ENI, si evidenzierebbe infatti negli ultimi anni una significativa riduzione della quota di stoccaggio conferita ad ENI, per effetto della sua minore presenza nel mercato dei clienti civili. La capacità di stoccaggio si sarebbe ridotta dal 41 per cento negli anni 2008/2009 al 28 per cento per gli anni 2010/2011. Sottolinea, tuttavia, che questo dato del 28 per cento non esplicita che tale quota si riferisce allo stoccaggio prioritario, legato alla quota di mercato nelle utenze civili. Al riguardo, ritiene opportuno ricordare quanto contenuto nella Relazione annuale sull'attività svolta nel 2009 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (p. 49): « Pur non essendo caratterizzata da condizioni di monopolio naturale, l'attività di stoccaggio è tuttavia attualmente un monopolio di fatto, dato che per il 97 per cento è un'attività svolta da una società, Stogit Spa, facente parte del gruppo ENI. [....]. ».

Ritiene, pertanto, che l'amministratore delegato dell'ENI, nel corso della sua audizione presso la Commissione abbia fornito una rappresentazione falsata della realtà e strumentale rispetto alle finalità del gruppo industriale, in contrasto con gli interessi generali del Paese e con la concorrenzialità del mercato del gas.

Federico TESTA (PD), il suo intervento sarà incentrato su rilievi puntuali alla proposta di parere presentata; osservato preliminarmente che il sistema di finanziamento previsto nello schema di decreto legislativo prevede un'anticipazione da parte di famiglie e di piccole imprese a vantaggio dei soggetti energivori, con la finalità che ciò possa contribuire a una maggiore concorrenzialità del mercato del

gas, auspica che siano previste modalità di tutela dei soggetti più deboli. Nel condividere il contenuto della lettera b) delle condizioni, ritiene tuttavia necessario elevare a 200 milioni di euro il previsto importo a titolo di compensazione. Con riferimento alla lettera c) delle condizioni, anche in base alle indicazioni fornite nell'audizione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, riterrebbe opportuno sopprimere le parole da « per quanto attiene » a « gas naturale », per evitare di riconoscere ad ENI un ruolo assolutamente predominante nello stoccaggio. In relazione al punto d) delle condizioni, sottolinea l'opportunità di prevedere date e tempi certi di restituzione degli importi anticipati dalle famiglie e dalle piccole imprese. Ritiene altresì che il punto c) delle osservazioni dovrebbe essere formulato quale condizione, per assicurare la possibilità di stoccaggio di 4 miliardi di metri cubi ad un numero maggiore di operatori, senza ridurre l'obbligo in capo ad ENI, seguendo in questo modo le indicazioni fornite nel corso delle audizioni informali da Gas Intensive e Confindustria.

Alberto TORAZZI (LNP), nel condividere le osservazioni del deputato Testa relativamente alla lettera b) delle condizioni, ritiene si possa stabilire il quantum dell'importo previsto a titolo di compensazione sulla base delle indicazioni che eventualmente saranno fornite dal Governo. Alla lettera d) delle condizioni, riterrebbe opportuno inserire dopo le parole « clienti finali del mercato del gas, siano » le parole « a questi integralmente restituiti per il tramite della riduzione dei medesimi corrispettivi entro tempi certi e comunque non oltre un periodo di tre anni », sopprimendo contestualmente le parole « con le modalità di cui al medesimo articolo, comma 6, per un numero di annualità sufficiente ad operare la restituzione integrale della citata anticipa-

Propone altresì di prevedere altre condizioni nella proposta di parere: la prima con riferimento all'articolo 6, comma 2, volta a riconoscere in capo alle aggregazioni di piccole e medie imprese la facoltà di scegliere di affidarsi alternativamente ad un soggetto operante nel mercato del gas o ad un cliente finale industriale; la seconda, all'articolo 10, comma 1, volta a chiarire che l'applicazione del meccanismo transitorio abbia durata di almeno un anno potendosi, di conseguenza, prolungare anche oltre tale scadenza; una terza ulteriore condizione dovrebbe prevedere che il valore di soglia di cui al comma 3 dell'articolo 3 sia elevato al 50 per cento (in luogo del 60 per cento previsto dall'articolo 3, comma 5), coerentemente ai limiti attualmente vigenti; un'ultima condizione da aggiungere a quelle formulate dal relatore dovrebbe infine prevedere, con riferimento all'articolo 5, comma 3, di aggiungere in fine le parole « comunque entro cinque anni dall'adesione all'attuazione delle misure previste all'articolo 5, comma 1, lett. a), prevedendo in caso di ulteriore ritardo una penale di 15 milioni di euro/mese ».

Dichiara, infine, di condividere il contenuto delle osservazioni formulate dal relatore.

Federico TESTA (PD) sottolinea che, in base alle informazioni fornite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, l'obbligo di 4 miliardi di metri cubi di stoccaggio aumenta del 10 per cento la concorrenzialità del mercato. Ritiene pertanto ragionevole innalzare il tetto per l'operatore dominante dal 40 al 50 per cento e non dal 40 al 60 per cento, al fine di contenere la quota di ENI all'interno dei limiti attuali.

Gabriele CIMADORO (IdV), nel condividere le osservazioni del deputato Vico in merito all'audizione dell'amministratore delegato di ENI, sottolinea che il decreto legislativo n. 164 del 2000 non ha conseguito l'obiettivo di rendere maggiormente concorrenziale il mercato del gas naturale e, pertanto, gli utenti finale non hanno registrato nessun vantaggio in bolletta.

Preannuncia che il proprio gruppo potrebbe esprimere un voto favorevole sulla proposta di parere, qualora fossero recepiti quali condizioni dal relatore i seguenti rilievi: a) i limiti antitrust previsti dal provvedimento in esame siano riformulati nel senso di prevedere che essi siano determinati e misurati sulla base della effettiva quota di mercato all'ingrosso detenuta dall'operatore, chiarendo che, oltre alle immissioni nette connesse alla produzione nazionale, alle importazioni e allo stoccaggio, la quota di mercato debba tenere conto delle immissioni di gas, da parte di soggetti terzi, acquistato oltre frontiera dall'operatore o da società partecipate dall'operatore, nonché degli eventuali acquisti di gas in Italia al netto delle partite infragruppo. In secondo luogo, i limiti antitrust previsti dal provvedimento in esame siano riformulati nel senso di prevedere che gli autoconsumi non possano essere più detratti dalle immissioni; b) i volumi per cui il soggetto che supera le soglie è tenuto ad effettuare il programma di gas realease siano determinati in maniera più ampia; c) sia esclusa la possibilità che il soggetto che si impegna a realizzare le nuove infrastrutture di stoccaggio possa divenire, anche indirettamente, titolare dei diritti di utilizzazione di tali infrastrutture; d) sia soppresso il comma 3 dell'articolo 6 relativo alla possibilità per il soggetto che si impegna a sviluppare nuova capacità di stoccaggio di essere anche il mandatario dei soggetti investitori ai fini dell'utilizzo della medesima nuova capacità di stoccaggio; e) con riferimento all'articolo 9, il provvedimento sia modificato nel senso di evitare forme di finanziamento delle misure anticipatorie penalizzanti per le altre categorie di consumatori, in particolare quelli domestici, specificando in modo più chiaro le modalità di restituzione ai consumatori domestici del sussidio elargito alle utenze industriali; f) sia eliminato il tetto massimo di 50 milioni di euro posto alla spesa gravante sul soggetto che si impegni allo sviluppo di una nuova capacità di stoccaggio per anticipare i benefici del piano di potenziamento stoccaggi agli uti-

lizzatori industriali, affidandone la definizione concreta all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Riterrebbe opportuno prevedere inoltre nella proposta di parere le seguenti osservazioni: a) sia adottata con urgenza ogni misura volta ad attuare le proposte avanzate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nell'ambito della Relazione al Parlamento e al Governo trasmessa lo scorso gennaio 2010 in materia di separazione proprietaria delle attività di trasporto, attribuzione al gestore indipendente del trasporto dei diritti di trasporto sui metanodotti internazionali di adduzione in Italia detenuti dall'operatore dominate, obbligo di cessione per l'operatore dominante di una significativa quota della produzione nazionale, con particolare riferimento ai campi riconvertibili a stoccaggio; b) siano adottate, anche con successivi provvedimenti normativi, ulteriori misure volte ad azzerare, o comunque ridurre ulteriormente la disparità di effetti delle misure contenute nel provvedimento in esame sulle diverse categorie di clienti finali.

Alberto TORAZZI (LNP) sottolinea di non essere aprioristicamente contrario al ruolo del gruppo ENI, ma di voler consentire ad un numero maggiore di operatori di entrare nel mercato del gas al fine di aumentarne la concorrenzialità.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA si riserva di approfondire nella prossima seduta le questioni sollevate dai colleghi intervenuti. Raccomanda, tuttavia, di attenersi nella formulazione della proposta di parere ai contenuti della delega prevista nella legge n. 99 del 2009, sottolineando che il sistema previsto nell'atto in esame prevede costi finalizzati, tuttavia, a conseguire effetti positivi per il mercato del gas.

Federico TESTA (PD) osserva che nella delega non era stabilito che fossero le famiglie e le piccole imprese a finanziare il sistema previsto nello schema di decreto in esame e che sarebbe stato certamente preferibile reperire altrove le risorse necessarie ad aumentare la concorrenza nel mercato del gas.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

# UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 30 giugno 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.25.

#### **COMITATO RISTRETTO**

Mercoledì 30 giugno 2010.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali e C. 2680 Jannone – Rel. Raisi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.30 alle 16.

ALLEGATO 1

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. Testo unificato C. 60 Realacci e abbinate.

#### PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo, esaminato il testo unificato delle proposte C. 60 e abb., recanti disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia;

considerato che la ratio del nuovo provvedimento, in coerenza con i principi di legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza, e di legislazione concorrente, in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, consiste nella definizione di una disciplina organica dei requisiti professionali necessari per l'esercizio delle attività imprenditoriali di costruttore edile e di completamento e finitura in edilizia e che, opportunamente, tale provvedimento intende assicurare condizioni reali di tutela dei consumatori e garantire la sicurezza dei lavoratori e di tutti gli addetti delle imprese operanti nel settore;

osservato che le attività esercitate nel settore edile richiedono iniziative indirizzate non tanto ad accrescere i controlli burocratici, quanto ad individuare gli strumenti sostanziali in grado di far crescere le capacità culturali e le competenze tecniche e professionali degli operatori e degli stessi imprenditori del settore;

evidenziato, tuttavia, che dall'impostazione del testo unificato emergono alcuni aspetti che, pur a fronte delle scelte positive adottate, potrebbero produrre alcune criticità riguardo alla sfera di applicazione della nuova disciplina ed alla sua stessa efficacia al fine di perseguire realmente i principi e le finalità di all'articolo 1 del medesimo testo;

rilevato, in particolare, come, rispetto alle diverse proposte di legge presentate, si sia compiuta una scelta apparentemente semplificatoria mirata a prevedere una definizione unica delle varie attività presenti nel settore dell'edilizia senza tener conto della differenza sostanziale intercorrente fra le attività complesse e strutturali di costruzione e ristrutturazione, nonché di opere di ingegneria e del genio civile, rispetto alle numerose e variegate attività di completamento e finitura (pavimentatori, intonacatori, imbianchini e simili), e di manutenzione e riparazione di opere edili, che risultano di carattere meno complesso sia sul piano operativo e dell'organizzazione dell'impresa, sia sotto un profilo tecnico, professionale e di competenza;

rilevato, altresì, che i requisiti di idoneità professionale, previsti dall'articolo 7 del testo unificato, non distinguono i livelli formativi da conseguire né la durata delle esperienze lavorative da svolgere presso le imprese rispetto al diverso grado di complessità delle opere da svolgere e che non risultano graduati ed articolati rispetto all'attività professionale più complessa di costruttore edile ed a quella consistente in attività di completamento, finitura e manutenzione;

sottolineato, in particolare, come il requisito alternativo della frequenza di un corso di apprendimento di almeno 250 ore di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *d*), seguito da apposito esame di abilitazione,

risulti decisamente inadeguato per assicurare una qualificazione tecnica e professionale che consenta ai futuri operatori del settore di avviare un'attività complessa di costruzioni edili;

segnalata l'inopportunità di determinare, ai sensi dell'articolo 9 del testo unificato, un requisito di capacità organizzativa eccessivamente elevato ed ingiustificato (possesso di attrezzature per un valore minimo di 30.000 euro) senza distinguere fra le attività strutturali maggiormente complesse di costruzione e le semplici opere di completamento e finitura (che talora non richiedono attrezzature specifiche né mezzi d'opera);

evidenziata la necessità di superare alcune incongruenze della disciplina transitoria la quale (articolo 12) fa riferimento alle sole imprese già operanti alla data di entrata in vigore della legge nazionale ma non prevede alcuna tutela nei confronti delle imprese che avvieranno l'attività dopo tale data e che, secondo l'impostazione attualmente prevista da tale norma, dovrebbero dimostrare il possesso dei nuovi requisiti tecnico-professionali in assenza delle necessarie norme di applicazione;

evidenziato, al riguardo, che la norma non tiene conto dei tempi necessariamente molto lunghi che saranno richiesti per definire i programmi di studio e per adottare le successive disposizioni regionali di competenza per l'attuazione dei corsi di apprendimento e per il rilascio dei relativi attestati professionali (di cui all'articolo 8 del testo unificato);

osservato, infatti, che solo dopo l'avvio a regime di tali corsi con i relativi esami di abilitazione a livello regionale la nuova disciplina di accesso professionale entrerà pienamente in vigore e che nel frattempo non sarebbe possibile avviare nuove attività d'impresa in mancanza di responsabili tecnici da abilitare secondo i requisiti richiesti dalla nuova disciplina; rilevato che tale situazione provocherebbe un congelamento nell'accesso di nuove

imprese nel mercato dell'edilizia con rischi di forti prolungamenti a causa delle eventuali inerzie di singole regioni,

delibera di esprimere

# PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 2, concernente la definizione delle attività e dei requisiti, sia prevista una definizione mirata a distinguere due categorie di attività consistenti, rispettivamente, nelle attività strutturali (costruzione, ristrutturazione, interventi strutturali, opere di ingegneria e del genio civile) e nei lavori di completamento, finitura e manutenzione di opere edili e di manufatti edilizi, disponendo apposito rinvio ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di identificare correttamente tali attività, tenendo conto della classificazione ATECO-ISTAT;

b) i periodi di esperienza lavorativa di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) (di almeno 48 mesi), pur essendo adeguati per l'avvio di attività di costruzioni edili, possano essere ridotti alla metà nel caso di attività semplici di finitura e completamento di opere edili e, analogamente, il periodo di frequenza di un corso integrativo di apprendimento (pari ad almeno 150 ore) possa essere ridotto per le medesime categorie di opere;

c) il requisito alternativo della frequenza di un corso di apprendimento di almeno 250 ore di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), seguito da apposito esame di abilitazione, sia modificato ai fini dell'avvio di attività strutturali di costruzioni prevedendo un corso di formazione professionale rispondente ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'ordinamento vigente in materia, articolato in una durata minima di due

anni, ridotta ad un anno per le attività meno complesse di completamento e finitura di opere edili;

d) al medesimo articolo 7 sia inserito un comma aggiuntivo con il quale si disponga che i periodi di esperienza lavorativa svolti in azienda, oltre che nella forma del rapporto di lavoro subordinato, possano consistere anche nello svolgimento di attività di collaborazione tecnica continuativa mediante l'affiancamento ad un responsabile tecnico abilitato, da parte del titolare dell'impresa, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante, di un addetto dell'impresa operante secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge, o anche di un soggetto associato in partecipazione, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva per l'operaio qualificato, in modo tale da offrire a diverse categorie di soggetti, impegnati a svolgere l'attività lavorativa qualificata e tecnica nell'impresa, la possibilità di far valere l'esperienza maturata ai fini del conseguimento della qualifica di responsabile tecnico;

## e con le seguenti osservazioni:

a) sia valutata l'esigenza di modificare quanto previsto dall'articolo 9, concernente i requisiti di capacità organizzativa, sopprimendo la determinazione di un valore minimo di 30.000 euro di attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività, almeno per le attività relative a lavori di completamento, finitura e manutenzione di opere edili e di manufatti edilizi, con un requisito generale consistente nella dimostrazione del possesso di attrezzature di lavoro e di mezzi d'opera conformi ai requisiti di sicurezza di cui alla disciplina in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive integrazioni), senza imporre valori minimi assai elevati che rischiano di essere ingiustificati ed incompatibili con le norme europee in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione temporanea di servizi (di cui in particolare alla Direttiva 2006/123/CE, « Direttiva Servizi », recepita con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59);

b) sia integrata la disciplina transitoria prevista dall'articolo 12 disponendo espressamente che nella fase di prima applicazione vengano tutelate anche le nuove imprese che avvieranno l'attività dopo la data di entrata in vigore della legge nazionale fino alla data di attuazione che sarà indicata dalle leggi regionali di attuazione per l'organizzazione dei corsi di apprendimento e delle prove di esame e di abilitazione, di cui agli articoli 7 e 8 del Testo unificato, prevedendo anche termini unificati di attuazione mirati ad evitare trattamenti differenziati nell'accesso all'attività sul territorio.

ALLEGATO 2

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. Testo unificato C. 60 Realacci e abbinate.

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo, esaminato il testo unificato delle proposte C. 60 e abb., recanti disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia;

considerato che la ratio del nuovo provvedimento, in coerenza con i principi di legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza, e di legislazione concorrente, in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, consiste nella definizione di una disciplina organica dei requisiti professionali necessari per l'esercizio delle attività imprenditoriali di costruttore edile e di completamento e finitura in edilizia e che, opportunamente, tale provvedimento intende assicurare condizioni reali di tutela dei consumatori e garantire la sicurezza dei lavoratori e di tutti gli addetti delle imprese operanti nel settore;

osservato che le attività esercitate nel settore edile richiedono iniziative indirizzate non tanto ad accrescere i controlli burocratici, quanto ad individuare gli strumenti sostanziali in grado di far crescere le capacità culturali e le competenze tecniche e professionali degli operatori e degli stessi imprenditori del settore;

evidenziato, tuttavia, che dall'impostazione del testo unificato emergono alcuni aspetti che, pur a fronte delle scelte positive adottate, potrebbero produrre alcune criticità riguardo alla sfera di applicazione della nuova disciplina ed alla sua stessa efficacia al fine di perseguire realmente i principi e le finalità di all'articolo 1 del medesimo testo;

rilevato, in particolare, come, rispetto alle diverse proposte di legge presentate, si sia compiuta una scelta apparentemente semplificatoria mirata a prevedere una definizione unica delle varie attività presenti nel settore dell'edilizia senza tener conto della differenza sostanziale intercorrente fra le attività complesse e strutturali di costruzione e ristrutturazione, nonché di opere di ingegneria e del genio civile, rispetto alle numerose e variegate attività di completamento e finitura (pavimentatori, intonacatori, imbianchini e simili), e di manutenzione e riparazione di opere edili, che risultano di carattere meno complesso sia sul piano operativo e dell'organizzazione dell'impresa, sia sotto un profilo tecnico, professionale e di competenza;

rilevato, altresì, che i requisiti di idoneità professionale, previsti dall'articolo 7 del testo unificato, non distinguono i livelli formativi da conseguire né la durata delle esperienze lavorative da svolgere presso le imprese rispetto al diverso grado di complessità delle opere da svolgere e che non risultano graduati ed articolati rispetto all'attività professionale più complessa di costruttore edile ed a quella consistente in attività di completamento, finitura e manutenzione;

sottolineato, in particolare, come il requisito alternativo della frequenza di un corso di apprendimento di almeno 250 ore di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *d)*, seguito da apposito esame di abilitazione,

risulti decisamente inadeguato per assicurare una qualificazione tecnica e professionale che consenta ai futuri operatori del settore di avviare un'attività complessa di costruzioni edili;

segnalata l'inopportunità di determinare, ai sensi dell'articolo 9 del testo unificato, un requisito di capacità organizzativa eccessivamente elevato ed ingiustificato (possesso di attrezzature per un valore minimo di 30.000 euro) senza distinguere fra le attività strutturali maggiormente complesse di costruzione e le semplici opere di completamento e finitura (che talora non richiedono attrezzature specifiche né mezzi d'opera);

evidenziata la necessità di superare alcune incongruenze della disciplina transitoria la quale (articolo 12) fa riferimento alle sole imprese già operanti alla data di entrata in vigore della legge nazionale ma non prevede alcuna tutela nei confronti delle imprese che avvieranno l'attività dopo tale data e che, secondo l'impostazione attualmente prevista da tale norma, dovrebbero dimostrare il possesso dei nuovi requisiti tecnico-professionali in assenza delle necessarie norme di applicazione;

evidenziato, al riguardo, che la norma non tiene conto dei tempi necessariamente molto lunghi che saranno richiesti per definire i programmi di studio e per adottare le successive disposizioni regionali di competenza per l'attuazione dei corsi di apprendimento e per il rilascio dei relativi attestati professionali (di cui all'articolo 8 del testo unificato);

osservato, infatti, che solo dopo l'avvio a regime di tali corsi con i relativi esami di abilitazione a livello regionale la nuova disciplina di accesso professionale entrerà pienamente in vigore e che nel frattempo non sarebbe possibile avviare nuove attività d'impresa in mancanza di responsabili tecnici da abilitare secondo i requisiti richiesti dalla nuova disciplina; rilevato che tale situazione provocherebbe un congelamento nell'accesso di nuove

imprese nel mercato dell'edilizia con rischi di forti prolungamenti a causa delle eventuali inerzie di singole regioni,

delibera di esprimere

# PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 2, concernente la definizione delle attività e dei requisiti, sia prevista una definizione mirata a distinguere due categorie di attività consistenti, rispettivamente, nelle attività strutturali (costruzione, ristrutturazione, interventi strutturali, opere di ingegneria e del genio civile) e nei lavori di completamento, finitura e manutenzione di opere edili e di manufatti edilizi, disponendo apposito rinvio ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di identificare correttamente tali attività, tenendo conto della classificazione ATECO-ISTAT;

b) i periodi di esperienza lavorativa di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) (di almeno 48 mesi), pur essendo adeguati per l'avvio di attività di costruzioni edili, possano essere ridotti alla metà nel caso di attività semplici di finitura e completamento di opere edili e, analogamente, il periodo di frequenza di un corso integrativo di apprendimento (pari ad almeno 150 ore) possa essere ridotto per le medesime categorie di opere;

c) il requisito alternativo della frequenza di un corso di apprendimento di almeno 250 ore di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), seguito da apposito esame di abilitazione, sia modificato ai fini dell'avvio di attività strutturali di costruzioni prevedendo un corso di formazione professionale rispondente ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'ordinamento vigente in materia, articolato in una durata minima di due

anni, ridotta ad un anno per le attività meno complesse di completamento e finitura di opere edili;

d) al medesimo articolo 7 sia inserito un comma aggiuntivo con il quale si disponga che i periodi di esperienza lavorativa svolti in azienda, oltre che nella forma del rapporto di lavoro subordinato, possano consistere anche nello svolgimento di attività di collaborazione tecnica continuativa mediante l'affiancamento ad un responsabile tecnico abilitato, da parte del titolare dell'impresa, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante, di un addetto dell'impresa operante secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge, o anche di un soggetto associato in partecipazione, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva per l'operaio qualificato, in modo tale da offrire a diverse categorie di soggetti, impegnati a svolgere l'attività lavorativa qualificata e tecnica nell'impresa, la possibilità di far valere l'esperienza maturata ai fini del conseguimento della qualifica di responsabile tecnico;

## e con le seguenti osservazioni:

a) sia valutata l'esigenza di modificare quanto previsto dall'articolo 9, concernente i requisiti di capacità organizzativa, sopprimendo la determinazione di un valore minimo di 30.000 euro di attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività, almeno per le attività relative a lavori di completamento, finitura e manutenzione di opere edili e di manufatti edilizi, con un requisito generale consistente nella dimostrazione del possesso di attrezzature di lavoro e di mezzi d'opera conformi ai requisiti di sicurezza di cui alla disciplina in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive integrazioni), senza imporre valori minimi assai elevati che rischiano di essere ingiustificati ed incompatibili con le norme europee in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione temporanea di servizi (di cui in particolare alla Direttiva 2006/123/CE, « Direttiva Servizi », recepita con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59);

b) sia integrata la disciplina transitoria prevista dall'articolo 12 disponendo espressamente che nella fase di prima applicazione vengano tutelate anche le nuove imprese che avvieranno l'attività dopo la data di entrata in vigore della legge nazionale fino alla data di attuazione che sarà indicata dalle leggi regionali di attuazione per l'organizzazione dei corsi di apprendimento e delle prove di esame e di abilitazione, di cui agli articoli 7 e 8 del Testo unificato, prevedendo anche termini unificati di attuazione mirati ad evitare trattamenti differenziati nell'accesso all'attività sul territorio.

c) in relazione all'articolo 5, comma 1, lettera b), concernente i requisiti di onorabilità, valuti la commissione di merito l'opportunità di sopprimere, dopo la parola: « riciclaggio » le seguenti: « , emissione di assegni a vuoto, ».

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale e il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali. (Atto n. 213).

#### PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale e il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali (Atto n. 213);

rilevato che il provvedimento presentato alle Camere costituisce un primo passo, come richiesto dalla legge n. 99 del 2009, verso un mercato del gas maggiormente concorrenziale attraverso l'individuazione di meccanismi di promozione di investimenti nella realizzazione di nuova capacità di stoccaggio;

valutati gli importanti elementi informativi emersi dalle audizioni svolte congiuntamente con l'omologa Commissione del Senato della Repubblica;

delibera di esprimere

## PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) sopprimere la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 12, data l'estrema necessità di prevedere tempestivi decreti di attuazione del decreto legislativo recanti anche l'immediata esecutività delle disposizioni contenute, eventualmente precisando la natura non regolamentare dei singoli decreti previsti dal decreto legislativo che entreranno in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione;

b) al fine di contenere l'impatto delle misure nei confronti dei clienti finali del mercato del gas, prevedere di estendere nel decreto legislativo ad un volume pari al 50 per cento dei volumi relativi ai complessivi diritti di utilizzo di stoccaggio per cui è previsto l'anticipazione dei benefici ai clienti industriali investitori la previsione di cui all'articolo 5 comma 1, lettera c), unitamente all'ampliamento proporzionale a detto volume dell'importo a titolo di compensazione di cui ai medesimi articoli, comma e lettera;

c) al fine di garantire maggiore concorrenzialità al mercato, prevedere espressamente il divieto per il soggetto che si impegna a realizzare la nuova capacità di stoccaggio ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo (di seguito: soggetto ex articolo 5) di acquisire diritti di utilizzazione dei servizi di stoccaggio in qualità di investitore ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo; per quanto attiene, invece, l'assunzione del ruolo di mandatario degli investitori, ivi incluso il caso del soggetto ex articolo 5 quale mandatario, prevedere l'introduzione di un limite quantitativo per il possesso di mandati, non superiore al 40 per cento della totalità dei diritti del servizio di stoccaggio allocabili ai clienti investitori, nonché un esplicito rimando alle attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas che dovrà preventivamente valutare, ed eventualmente approvare, le risultanti posizioni di mercato dei potenziali mandatari che superino detto 40 per cento ai fini della concorrenzialità del mercato del gas naturale;

- d) al fine di assicurare l'invarianza economica per i clienti finali domestici, prevedere che gli oneri netti rivenienti dalla disponibilità dei servizi di cui all'articolo 9, comma 3, posti come anticipazione sui corrispettivi per i servizi di trasporto e bilanciamento applicati alla generalità dei clienti finali del mercato del gas, siano restituiti con le modalità di cui al medesimo articolo, comma 6, per un numero di annualità sufficiente ad operare la restituzione integrale della citata anticipazione;
- e) al fine di limitare i rinvii ad interventi amministrativi successivi, in luogo del rimando ad espresso decreto ministeriale, definire nel decreto legislativo, i parametri di elevato prelievo di gas naturale caratterizzanti i clienti finali industriali ammessi a partecipare in qualità di investitori;
- f) al fine di promuovere la concorrenzialità anche nel mercato elettrico, massimizzando le ricadute positive sulla generalità dell'utenza elettrica e del gas, consentire la partecipazione dei produttori termoelettrici, quali specifici clienti industriali, e definire nel decreto legislativo, anche per limitare i rinvii ad interventi amministrativi successivi. che il soggetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), consenta la partecipazione di soggetti terzi alle iniziative di sviluppo di nuova capacità, per 1 miliardo di metri cubi a produttori termoelettrici e per 3 miliardi di metri cubi a clienti finali industriali di cui all'articolo 6, riservando fino ad un terzo di tale ultimo quantitativo alle aggregazioni di piccole e medie imprese, fatta salva la possibilità di destinare al mercato eventuali quantitativi non allocati. In tale ambito, prevedere che le piccole e medie imprese possano partecipare autonomamente, senza intermediazione di un cliente finale industriale caratterizzato da elevati consumi a condizione che si presentino come con-

sorzio di imprese caratterizzato da uguali soglie di consumi e che tra i consorziati vi siano soggetti sia riconducibili alla natura di cliente industriale;

- g) definire nel decreto legislativo, in luogo del rimando ad espresso decreto ministeriale, la metodologia per determinare la quota di mercato all'ingrosso del singolo operatore nel mercato nazionale, sulla base dei volumi di gas naturale che possono incidere effettivamente sul potere di mercato del singolo operatore nel mercato nazionale e comprendendo anche gli autoconsumi;
- h) al fine di monitorare gli effetti delle misure definite nel presente provvedimento sul mercato del gas naturale, prevedere nel decreto legislativo che, anche tramite l'esercizio della delega già conferita con la legge comunitaria 2009 al Governo per il recepimento della direttiva europea 2009/73/CE, possano essere disposte delle correzioni del decreto legislativo in funzione degli andamenti del mercato del gas naturale negli anni successivi al 2011, come rilevati dal monitoraggio sul medesimo mercato appositamente effettuato dal dipartimento per l'energia del Ministero dello sviluppo economico che può avvalersi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- *i)* al fine di assicurare certezza normativa, prevedere sin dall'emanazione dei decreti legislativi che l'avvio delle misure di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo non possa essere operativo anteriormente al 1 ottobre 2011;
- j) al fine di assicurare una rapida approvazione del programma di cui all'articolo 5. comma 4. nonché una più corretta attribuzione dei ruoli delle Autorità, prevedere che l'approvazione del programma medesimo avvenga sentita la sola Autorità di regolazione competente in materia di definizione dei corrispettivi legati ai costi di realizzazione delle capacità di

stoccaggio, lasciando all'Autorità garante la vigilanza sul programma stesso;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in caso di superamento dei valori soglia individuati dal decreto legislativo, che i volumi del programma di gas release di cui all'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto legislativo siano superiori ai 4 miliardi di metri cubi previsti ovvero che abbiano una durata pluriennale; ciò in ragione della dinamica delle condizioni di mercato del gas naturale negli anni a venire:

b) valuti il Governo la possibilità di ampliare la quota massima delle capacità incrementali di stoccaggio di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo sviluppate da soggetti diversi da quello ex articolo 5, tenendo conto di limitare comunque l'onere della misura in capo alla generalità dei clienti finali; e valuti la possibilità che la regolazione a salvaguardia della remunerazione di tali capacità, fatto salvo i ricavi rivenienti dalle procedure concorsuali per l'allocazione della medesima al mercato, preveda specifici criteri a copertura degli eventuali costi ulteriori rispetto a quelli degli stoccaggi esistenti in ragione delle performance avanzate delle citate capacità incrementali in termini di volume/punta, durata di invaso/svaso;

c) valuti il Governo la possibilità di introdurre opportune forma consortili tra i soggetti che sviluppano la nuova capacità di stoccaggio, ai fini della realizzazione di 4 miliardi di metri cubi, previsti all'articolo 5 quale misura per la maggiore concorrenzialità dei mercato del gas, con cui i clienti industriali investitori stipulano il contratto per l'utilizzo dei diritti di stoccaggio, in relazione alle assegnazioni avvenute, valutando la possibilità di introdurre prestazioni medie di punta nell'erogazione degli stessi servizi di stoccaggio;

d) valuti il Governo la possibilità di intervenire con l'esercizio della delega già conferita con la legge comunitaria 2009 al Governo per il recepimento della direttiva europea 2009/73/CE ovvero tramite le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge n. 99/09 in materia di efficienza del mercato del gas naturale ai fini di bilanciare la disparità di effetti introdotta con il decreto legislativo tra clienti finali industriali, piccole e medie imprese e clienti domestici;

e) valuti il Governo la necessità di fare in modo che il dipartimento per l'energia del Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, assista tecnicamente le valutazioni dell'Autorità garante della concorrenza ed il mercato in materia di verifica degli impegni assunti dai soggetti ai sensi del decreto legislativo.